

Art.20

**Disposizioni nel settore ambientale**

1. Per l'attuazione delle attività antincendio previste dal piano regionale l'Ente Foreste della Sardegna, conformemente a quanto disposto dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, come modificato dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è autorizzato all'assunzione di personale a tempo determinato per un periodo non inferiore a mesi sei; detto personale, al quale si applicano i contratti collettivi nazionali e gli integrativi regionali vigenti per gli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, può essere impiegato in qualunque comune, oltre che per le attività di avvistamento e di lotta, anche in compiti di prevenzione, di preparazione e rimessaggio connessi comunque all'antincendio e in particolare nella manutenzione delle strutture e delle infrastrutture, degli automezzi e delle attrezzature in genere, nonché nell'assistenza agli abbruciamenti autorizzati. La misura della assunzione semestrale non esclude la possibilità di ricorso, in caso di comprovata necessità, a contratti di minore durata.
2. Al fine di salvaguardare le professionalità maturate, l'Ente Foreste della Sardegna provvede alle suddette assunzioni, secondo i criteri di cui alla Circ. Min. Lavoro n. 828/03 del 1° aprile 2003, dando priorità alle unità impiegate nelle precedenti campagne antincendio a suo tempo assunte dagli Ispettorati ripartimentali forestali.
3. Nel periodo di grave pericolosità, stabilito annualmente dal piano regionale antincendi, il personale indicato ai commi 1 e 2, opera sotto la direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al quale compete il coordinamento generale dell'attività antincendio (UPB S05.058 - Cap. 05232).